

## **ALLEGATO A**

### **INDICAZIONI GENERALI**

Ai sensi dell'art. 34 comma 3 bis della L.R. 3/94, gli uccelli da richiamo per uso di caccia sono muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione.

Le specie sono quelle indicate nell'art. 49 comma 1 del DPGR 36/r/2022: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello.

Ai sensi dell'art. 34 comma 3 quater della L.R. 3/94 gli anelli inamovibili per gli uccelli da richiamo per uso di caccia devono essere in materiale plastico, dotati di linguetta di metallo (fermo) e numero progressivo inciso. Tale numero è identificato con sigla da RT000001 a RT1500000.

I suddetti anelli saranno distribuiti ai legittimi detentori degli uccelli da richiamo per uso di caccia dai soggetti individuati ai sensi dell'art. 5 bis L.R. 3/94 con l'avviso di cui al Decreto n. 714 del 18.01.2022 (Centri di Assistenza Venatoria - CAV).

Tali anelli verranno assegnati dalla Regione ai singoli CAV attribuendo i relativi numeri identificativi sul portale regionale.

Gli anelli dovranno essere apposti a tutti gli uccelli che vengono utilizzati come richiami per uso caccia sul territorio toscano.

Gli anelli identificativi sono forniti per i richiami ad uso caccia aventi le seguenti provenienze:

- allevamento di uccelli da utilizzare come richiami vivi (art. 48 DPGR 36/r/2022);
- allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni (art. 47 DPGR 36/r/2022);
- cattura (art. 51 DPGR 36/r/2022).

Gli uccelli legittimamente detenuti o allevati che non vengono utilizzati come richiami per uso caccia non necessitano di essere inseriti nel portale e di avere l'anello regionale di cui al presente documento.

Potranno avere l'anello regionale, essere inseriti nel portale e quindi essere utilizzati come richiami per uso caccia esclusivamente i capi per i quali non siano trascorsi dieci anni dal primo inanellamento (art. 34 comma 3 ter della L.R. 3/94). Se sono trascorsi più di dieci anni, il soggetto corrispondente a quell'anello non può più essere utilizzato come richiamo ma può comunque essere detenuto sulla base della documentazione di legittima provenienza e di legittima detenzione in possesso del cacciatore, senza che sia dato un nuovo anello e senza che sia inserito nel portale.

Per data di primo inanellamento si intende:

- per i capi provenienti da allevamento la data di prima cessione del richiamo da parte dell'allevatore, come da documentazione in possesso del cacciatore;
- per i capi di cattura, si intende la data in cui sono stati consegnati i capi da parte dell'Amministrazione al cacciatore, come da documentazione in possesso del cacciatore;
- nel caso di un allevatore/cacciatore e di capi nati e detenuti in allevamento (non ceduti a terzi), la data in cui sono stati riportati sul registro di allevamento.

I capi per i quali non è documentabile la provenienza secondo quanto sopra non potranno in alcun modo avere l'anello regionale ed essere inseriti nel portale e quindi utilizzati come richiami per uso caccia.

Non è consentito l'inserimento nel portale del capo nel caso di presentazione di denunce di furto o smarrimento al posto della documentazione che deve verificare il CAV.

L'apposizione dell'anello regionale, l'inserimento nel portale e il possesso da parte del cacciatore della scheda riepilogativa non sostituiscono in alcun modo l'obbligo di conservare tutta la documentazione di provenienza inerente il singolo richiamo.

L'anello regionale è unico e univoco per ogni uccello da utilizzare come richiamo per uso caccia e non può essere manomesso, rimosso o applicato ad esemplare diverso da quello a cui è stato assegnato nel portale e come risulta dalla relativa scheda riepilogativa.

L'inserimento dei richiami e la consegna dell'anello regionale sono concesse ai cacciatori residenti anagraficamente in Toscana.

I cacciatori con residenza anagrafica in altre Regione non necessitano di fare l'inserimento del richiamo nel portale e di dotarlo dell'ulteriore anello fornito dalla Regione Toscana.

Dalla data di registrazione e rilascio dell'anello regionale da parte del CAV, il cacciatore ha 10 giorni di tempo per apporlo al relativo richiamo.

All'esito della richiesta del cacciatore il soggetto gestore del CAV rilascia apposita scheda riepilogativa al singolo cacciatore con l'elenco dei richiami per uso di caccia muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione, secondo quanto previsto ai commi 3 ter e 3 quater dell'art. 34 della L.R. 3/94.

In caso di esito negativo o parzialmente negativo comportante il mancato rilascio dell'anello, il soggetto gestore del CAV dovrà annotarlo nel portale dei richiami e rilasciare all'utente apposita attestazione.

L'utente potrà comunque rivolgersi alla struttura regionale competente per richiedere un'ulteriore valutazione della sua richiesta, il cui esito verrà comunicato formalmente all'utente e al CAV per l'eventuale aggiornamento del portale.

## COMPITI DEI CAV

Ogni CAV dovrà indicare al Settore regionale competente uno o più operatori che saranno abilitati ad operare sul portale regionale, detti in seguito “soggetto gestore”.

Ad ogni CAV ed ad ogni soggetto gestore verrà assegnato un codice identificativo univoco.

L'accesso al portale da parte del soggetto gestore avverrà tramite OTP.

Ogni accesso e ogni operazione effettuata dai singoli soggetti gestori verranno tracciati e saranno identificabili in maniera univoca.

All'apertura del portale, il soggetto gestore del CAV dovrà scegliere fra “nuovo inserimento” o “aggiornamento”.

I soggetti gestori indicati dai singoli CAV saranno gli unici soggetti abilitati ad inserire e modificare i dati sul portale regionale.

E' responsabilità dei soggetti gestori dei CAV:

- l'inserimento dei dati nel portale
- il controllo della documentazione di origine
- la distribuzione dei relativi anelli regionali
- il rilascio della scheda riepilogativa al singolo cacciatore con l'elenco dei richiami per uso di caccia muniti di anello inamovibile numerato predisposto dalla Regione, secondo quanto previsto ai commi 3 ter e 3 quater dell'art. 34 della L.R. 3/94.

E' responsabilità esclusiva del cacciatore la presentazione della documentazione autentica (originale) o in copia fotostatica di origine del richiamo.

In caso di copia fotostatica, la documentazione dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Nella suddetta dichiarazione dovrà essere dichiarata la conformità della copia fotostatica alla documentazione originale.

E' compito dei CAV eseguire i controlli sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà nella misura del 5% secondo le modalità individuate dalla DGR n. 1058/2001.

E' responsabilità esclusiva del cacciatore l'apposizione materiale degli anelli regionali ai capi da richiamo per uso di caccia entro il termine sopra indicato di 10 giorni.

## FASE DI NUOVO INSERIMENTO

Prima di fare l'inserimento, sarà compito del soggetto gestore del CAV svolgere le seguenti attività. L'elenco seguente è inderogabile e se il soggetto gestore del CAV sia impossibilitato a svolgere i controlli richiesti non dovrà procedere con l'inserimento del capo nel portale regionale.

CHECK LIST - attività propedeutiche all'inserimento di ogni singolo capo

- controllo del documento di identità del cacciatore
  - controllo del Codice Fiscale su RT Caccia
  - controllo del Codice Cacciatore su RT Caccia
  - se capo proveniente da allevamento:
    - detenzione: controllo della ricevuta originale fornita dall'allevatore alla prima cessione del richiamo. In essa deve essere riportato: il nome dell'allevatore, la data di prima cessione del richiamo da parte dell'allevatore ed il numero della ricevuta, nonché il numero dell'anello apposto dall'allevatore al capo. In alternativa controllo della eventuale documentazione attestante la provenienza dell'animale rilasciata dalla pubblica amministrazione.
- Nel caso in cui il richiamo sia detenuto da altro cacciatore successivo rispetto a quello che ha avuto la prima cessione da parte dell'allevatore, è ammessa la copia fotostatica della ricevuta

originale corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dove dovrà essere dichiarata la conformità alla documentazione originale.

- allevatore/cacciatore (capi non ceduti a terzi): controllo dell'autorizzazione all'allevamento, il registro dell'allevamento, per i nati in allevamento data di inserimento sul registro e del numero di anello apposto

- se capo proveniente da cattura: controllo della documentazione attestante la provenienza dell'animale rilasciata dalla pubblica amministrazione

Il soggetto gestore del CAV, una volta eseguite le attività di controllo sopra elencate, dovrà compilare il portale regionale associando ed inserendo per ogni uccello da utilizzare come richiamo per uso caccia i seguenti dati:

- Codice cacciatore/Nome e Cognome/Codice Fiscale del detentore
- Specie
- Origine (allevamento/cattura)

Se il richiamo proviene da "allevamento" dovranno essere inseriti i seguenti dati: nome e cognome allevatore e numero e data della ricevuta di acquisto. Nel caso di allevatore/cacciatore che presenti il registro, il numero di autorizzazione dell'allevamento.

Se il richiamo proviene da "cattura" deve essere indicata la Pubblica Amministrazione cedente (Regione/Provincia) ed un identificativo del documento di cessione.

- Data di primo inanellamento, individuata come segue:
  - per i capi provenienti da allevamento la data di prima cessione del richiamo da parte dell'allevatore, come da documentazione in possesso del cacciatore;
  - per i capi di cattura, si intende la data in cui sono stati consegnati i capi da parte dell'Amministrazione al cacciatore, come da documentazione in possesso del cacciatore;
  - nel caso di un allevatore/cacciatore e di capi nati in allevamento, la data in cui sono stati riportati sul registro di allevamento.
- N. anello primo inanellamento (anello originale)
- N. anello regionale (anello nuovo)
- Data operazione

I campi sopra indicati sono obbligatori e devono essere obbligatoriamente e correttamente compilati.

Il soggetto gestore del CAV è tenuto a consegnare esclusivamente gli anelli regionali corrispondenti ai capi registrati nel portale. E' fatto divieto di consegnare anelli regionali senza che essi siano stati inseriti e associati nel portale regionale riferendoli ad un capo di uccello da richiamo per uso di caccia dotato della documentazione prevista ai punti precedenti.

E' compito del CAV fornire al cacciatore una scheda riepilogativa contenente i capi inanellati come richiamo uso caccia con i dati inseriti di cui sopra. Tale scheda sarà fornita come export dal portale regionale in formato pdf.

La scheda conterrà inoltre:

- per ogni uccello la data nella quale si raggiungono i 10 anni dal primo inanellamento
- la data dell'export
- il codice univoco di identificazione dell'export
- il codice del soggetto gestore che ha effettuato l'export
- il codice del CAV che ha effettuato l'export
- timbro del CAV e firma del soggetto gestore del CAV
- la firma da parte del cacciatore

La scheda dovrà essere in duplice copia. Entrambe le copie dovranno essere firmate: una dovrà essere consegnata al cacciatore e una conservata dal CAV.

## **FASE DI AGGIORNAMENTO**

A seguito del primo inserimento, il cacciatore è tenuto ad aggiornare il portale regionale tramite il CAV nel caso di:

- cessione a titolo definitivo del richiamo. In questo caso il nuovo detentore dovrà fornire oltre alla documentazione di origine del richiamo (come sopra illustrata), la dichiarazione di cessione da parte del precedente detentore o dei suoi eredi, corredata da relativo documento di identità. Tale documentazione dovrà essere conservata a cura del CAV. In caso di cessione fra allevatori/cacciatori autorizzati il passaggio è attestato dalla ricevuta dell'allevatore di provenienza.
- decesso o fuga del richiamo. In caso di morte dovrà essere riconsegnato al CAV l'anello regionale. Sarà cura del CAV la distruzione dell'anello.

Il soggetto gestore del CAV dovrà effettuare i medesimi controlli elencati in fase di nuovo inserimento previsti dalla CHECK LIST.

Il soggetto gestore del CAV dovrà richiamare sul portale il capo già inserito e potrà scegliere tre opzioni di modifica: cessione, morte e fuga. Nel caso di cessione dovrà compilare un campo in cui dovrà riportare il Codice Cacciatore del nuovo detentore.

Ogni passaggio di detenzione sarà tracciato nel portale regionale.

E' compito del CAV fornire al cacciatore una scheda riepilogativa contenente i capi inanellati come richiamo uso caccia con i dati immessi in fase di primo inserimento, aggiornati. Tale scheda sarà fornita come export dal portale regionale in formato pdf.

La scheda dovrà contenere inoltre:

- per ogni uccello la data nella quale si raggiungono i 10 anni dal primo inanellamento
- la data dell'export
- il codice univoco di identificazione dell'export
- il codice del soggetto gestore che ha effettuato l'export
- il codice del CAV che ha effettuato l'export
- il timbro del CAV e firma del soggetto gestore del CAV
- la firma da parte del cacciatore

La scheda dovrà essere in duplice copia. Entrambe le copie dovranno essere firmate: una dovrà essere consegnata al cacciatore e una conservata dal CAV.